

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 12 MARZO 2013

N. **38** *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 2013, n. 6

Regolamento regionale sul Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione.

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 23

“Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”.

(Testo coordinato con le modifiche apportate con le leggi regionali 4 dicembre 2012, n. 35 e 5 febbraio 2013, n. 6)

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 33

“Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”.

(Testo coordinato con le modifiche apportate con Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32)

Pag. 19

Rettifiche

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2013, n. 7

“Norme urgenti in materia socio-assistenziale”.

Pag. 33

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 2013,
n. 6

**Regolamento regionale sul Dipartimento di
Medicina Fisica e Riabilitazione.**

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 284 del 25/02/2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e quadro normativo

Il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. all'art. 1 co. 6 definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che comprendono:

- *L'assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e del lavoro;*
- *L'assistenza distrettuale;*
- *L'assistenza ospedaliera.*

I LEA sono stati definiti con il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001**: "*Definizione dei Livelli essenziali di assistenza*".

La L.R. n. 25 del 3 Agosto 2006, l'art.14 co. 7 prevede: "*Sono svolte a livello distrettuale le attività di riabilitazione rivolte alla disabilità fisica, psichica e neurosensoriale tramite articolazioni periferiche della struttura sovra distrettuale della riabilitazione*".

Il "Piano d'Indirizzo per la Riabilitazione", approvato in Conferenza Stato-Regioni il 10 Febbraio 2011 e recepito dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta regionale 10 maggio 2011, n.933, riafferma l'importanza di attuare un coordinamento dipartimentale, quindi sovradistrettuale e sovraospedaliero, delle attività di Medicina Riabilitativa confermando quanto già previsto dalla L.R. n. 25 del 3 Agosto 2006.

Si tratta di un orientamento funzionale ampiamente confermato dagli atti normativi e di indirizzo della Regione Puglia.

Le Linee Guida per le attività di riabilitazione del 7 maggio 1998 hanno definito i seguenti principi cardine:

- la presa in carico globale della Persona con malattia;
- la valutazione del bisogno riabilitativo-assistenziale;
- l'elaborazione e l'implementazione del progetto riabilitativo individuale.

E' ormai evidente l'esigenza di rispondere ai nuovi bisogni attraverso interventi specifici che seguano un approccio culturale nuovo, basato su strumenti, metodologie e organizzazione che mettano al centro del Sistema la Persona nella sua totalità collocata all'interno della rete dei Servizi Sanitari e SocioSanitari.

Per rendere concreti i principi espressi attraverso le Linee Guida per le attività di riabilitazione è necessario individuare le funzioni di coordinamento, al fine di governare al meglio l'attività interdisciplinare e multiprofessionale ospedaliera e territoriale, anche attraverso la necessaria integrazione con i Servizi Sociali.

Art. 2

Il modello di riferimento

Il riferimento culturale fondante è quello che pone al centro del sistema la persona con disabilità e la sua famiglia tra gli attori del progetto assistenziale, utilizzando *Percorsi Assistenziali integrati* attraverso lo strumento del *Progetto Riabilitativo Individuale* come elemento essenziale per attuare un intervento efficace e sostenibile.

Il modello è quello della presa in carico della persona nel suo complesso attraverso percorsi diagnostico-terapeutici che ne assicurano la continuità e l'appropriatezza delle cure evitando ridondanze e sovrapposizioni.

Si rende necessario, a tal fine, strutturare un'articolazione organizzativa che, secondo i principi del "Governo Clinico", garantisca il coordinamento di tutte le attività ambulatoriali e residenziali delle strutture pubbliche ospedaliere e territoriali e delle strutture accreditate.

L'ottimizzazione della funzione riabilitativa è affidata al **Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione** che, nell'assicurare la continuità delle cure, garantisce il percorso più sostenibile nel setting più appropriato nelle diverse fasi di cura, mirando al più rapido e completo reinserimento nel contesto individuale, familiare, ambientale e sociale.

Art. 3

La Mission

Il Dipartimento funzionale di Medicina Fisica e Riabilitazione rappresenta lo snodo reale della *Clinical Governance* in quanto assume la funzione di Coordinamento del sistema riabilitativo in modo da assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.) previsti all'interno dell'Area Distrettuale, nelle varie fasi della vita.

Il Dipartimento funzionale di Medicina Fisica e Riabilitazione, pertanto, negozia le risorse attraverso le Direzioni dei Distretti SocioSanitari, nonché le Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero al cui interno siano presenti le unità operative di medicina fisica e riabilitazione. Il Dipartimento assicura, altresì, le prestazioni nell'ambito del budget assegnato a seguito della suddetta procedura

di negoziazione e rendiconta annualmente sugli obiettivi assegnati.

Il Dipartimento elabora un documento condiviso tra i vari attori del sistema Riabilitativo in modo da costruire un codice etico per la tutela delle situazioni di maggiore criticità e un utilizzo equo delle risorse per il bene comune e vigila sul rispetto dello stesso.

Nello stesso documento deve essere individuato il fabbisogno a livello distrettuale e ospedaliero, nel rispetto del principio di prossimità delle cure e dell'assistenza, finalizzato anche alla contrattualizzazione (da parte della Direzione Strategica Aziendale) di strutture erogatrici da gestire a livello aziendale.

Tale documento concertato con i Direttori dei Distretti dell'Azienda è inserito nel Piano Attuativo Territoriale (P.A.T.) che viene approvato nell'ambito dei singoli Comitati dei Sindaci, istituiti nei distretti sociosanitari ai sensi della L.R. n. 25/2006.

Art. 4

Il Governo Clinico del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione

L'impegno prioritario del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione a garanzia del governo clinico è centrato sulle seguenti funzioni:

- costruire progetti di struttura, di processo/percorso riabilitativo ordinati per dimensione e per gravità del bisogno di salute al quale rispondono;
- costruire interfacce tra i vari attori del sistema di riabilitazione;
- progettare e costruire i segmenti assenti o carenti dei PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali);
- orientare tutta l'organizzazione all'outcome e all'appropriatezza basata sull'EBM;
- monitorare, di concerto con gli ambiti distrettuali e con le Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri, il mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento (risk management per criticità di risorse, di struttura, organizzative e di processo).

Le attività di monitoraggio e controllo dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative sono espletate dall'Unità di Valutazione Appropriata Ricoveri e Prestazioni (UVARP) Aziendale.

La liquidazione delle fatture relative alle prestazioni, erogate da strutture Private accreditate, sarà effettuata a livello centrale aziendale dagli Uffici amministrativi competenti, previa validazione delle prestazioni effettuate dall' UVARP e dal Dipartimento.

Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, attraverso il governo dei PDTA assicura la presa in carico e la continuità delle cure in tutte le fasi garantendo:

- la centralità della Persona e la condivisione del Progetto Riabilitativo e Assistenziale con la stessa e con i suoi familiari;
- l'accessibilità;
- la sostenibilità e l'appropriatezza del Progetto riabilitativo individuale e dei programmi attuativi;
- la globalità e la precocità degli interventi;
- l'Interdisciplinarietà e multi professionalità degli interventi;
- la continuità delle cure;
- l'integrazione socio sanitaria;
- la restituzione della persona al suo ambiente di vita.

Aspetti distintivi del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione sono:

- **Transmuralità**, con superamento della dicotomia fra attività ospedaliera e territoriali;
- **Integrazione delle funzioni/attività sanitarie e sociali di riabilitazione**, con definizione e gestione unitaria del percorso di presa in carico (progetto riabilitativo individuale) dal momento della individuazione precoce della situazione disabilitante, fino alla fase della reintegrazione nella comunità e della eventuale gestione degli esiti non emendabili;
- **Continuità ospedale-territorio**, definendo le specifiche modalità di dimissione "protetta" all'interno dei protocolli curati dal Distretto SocioSanitario attraverso la Porta Unica d'Accesso (PUA) accompagnata da una valutazione di tipo multidimensionale, quando il bisogno è di natura sociosanitaria, in modo da assicurare la continuità degli interventi territoriali ed individuare, di concerto con il Coordinamento Socio Sanitario, le strutture necessarie a garantire una continuità assistenziale per i pazienti presi in carico;

- **Partecipazione** ai processi decisionali da parte degli utenti, degli amministratori e degli operatori (attraverso gli istituti previsti dalla normativa regionale);
- **Formazione**, in particolare per le competenze interprofessionali - disciplinari (non solo sul piano tecnico/scientifico, ma anche relazionale e gestionale);
- **Definizione e gestione** delle relazioni con gli altri sistemi organizzati dell'offerta socio-sanitaria e con le altre agenzie istituzionali e del terzo settore (mondo della scuola, lavoro, associazionismo, ecc.).

Art. 5

Articolazione del Dipartimento di Medicina fisica e Riabilitazione

In considerazione dell'attuale assetto normativo e regolamentare della Regione Puglia e dell'organizzazione sul territorio della funzione riabilitativa è opportuno costituire il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione con funzioni di coordinamento clinico-funzionale di tutte le attività di riabilitazione.

Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, al cui interno sono presenti le strutture riabilitative, costituiscono il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione in modo da mettere in rete, su scala aziendale, i Presidi ospedalieri ed i Distretti Socio-Sanitari attraverso la funzione di Coordinamento.

Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, pertanto, si connota per essere un dipartimento trasmurale ed interaziendale, ed è composto dalle seguenti strutture e dai servizi a valenza sovradistrettuale e/o aziendale pubblici:

- Unità operative di alta specialità (Unità Spinali Unipolari, Unità per le Gravi Cerebrolesioni acquisite e i Grandi Traumi Cranio-encefalici, Unità per le disabilità gravi in età evolutiva, Unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite);
- Unità operative di Medicina Fisica e Riabilitazione ospedaliera (DRG cod. 056 - 075 - 028);
- Unità operative di Lungodegenza ospedaliera (DRG cod. 060);
- Unità operative di Pneumologia riabilitativa territoriali ed ospedaliere;

- Unità operative di Cardiologia riabilitativa territoriali ed ospedaliere;
- Strutture di riabilitazione extraospedaliera_Centro Risvegli;
- Presidi e/o Centri di Riabilitazione extraospedaliera ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;
- Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale territoriali e ospedalieri;
- Servizio delle professioni sanitarie della riabilitazione;

Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione è articolato in una sistema organizzato di servizi che offrono assistenza riabilitativa nelle diverse fasi del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), dall'acuzie fino al rientro al domicilio, e nelle diverse fasi della vita (età evolutiva, età adulta, età geriatria).

La struttura si integra nella rete complessiva dell'assistenza ospedaliera-territoriale attraverso nodi rappresentati da:

- Unità operative di alta specialità (Unità Spinali Unipolari, Unità per le Gravi Cerebrolesioni acquisite e i Grandi Traumi Cranio-encefalici, Unità per le disabilità gravi in età evolutiva, Unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite);
- Luoghi di degenza per acuti dove, contestualmente al ricovero, vengono avviati i percorsi riabilitativi e definiti i relativi progetti riabilitativi individualizzati;
- Strutture deputate ad attività di riabilitazione intensiva (di ricovero e cura, ospedaliere ed extraospedaliera);
- Strutture di riabilitazione estensiva, ospedaliere ed extraospedaliera, in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;
- Centri ambulatoriali di riabilitazione per la presa in carico del "caso complesso";
- Presidi ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione per la presa in carico del "caso non complesso";
- Attività di riabilitazione domiciliare;
- Strutture sociosanitarie di tipo residenziale e semiresidenziale;
- Articolazioni territoriali di cure primarie.

Art. 6

Livelli Organizzativi del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione

L'organizzazione e la gestione del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione é articolata su tre livelli:

- il Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, con funzione direzionale;
- il Comitato di Dipartimento con funzioni di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento;
- i Dirigenti delle Strutture (Complesse e Semplici) di Medicina Fisica e Riabilitazione con funzione collegiale di programmazione ed organizzazione.

Art. 7

La Direzione del Dipartimento

La Direzione del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione rappresenta il centro unitario di collegamento funzionale fra tutte le strutture sia pubbliche che accreditate per garantire livelli uniformi di assistenza e omogeneità di interventi sull'intero territorio regionale attraverso una rilevazione organica e comparabile dei bisogni di trattamento, e attraverso la definizione e progettazione integrata delle strategie di intervento.

La Direzione assolve inoltre le seguenti funzioni:

- collabora con la Direzione del Distretto SocioSanitario, con la Direzione dei Presidi ospedalieri all'individuazione degli obiettivi relativi alla programmazione delle attività nel settore della prevenzione, diagnosi e cura in ambito riabilitativo da proporre e negoziare con la Direzione Strategica della ASL;
- propone la formazione e la riqualificazione degli operatori del settore da inserire nei Piani Annuali aziendali.

La Direzione del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione ha competenze professionali, tecnico-organizzative su tutto il territorio di riferimento della ASL, mentre restano attribuite alle singole strutture riabilitative insistenti sul territorio le competenze professionali e gestionali del proprio ambito territoriale.

Art. 8

*Funzioni e Responsabilità
del Direttore di Dipartimento*

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione è nominato dal Direttore generale tra i Direttori di Struttura Complessa di Medicina fisica e Riabilitazione, in possesso dei requisiti richiesti e resta in carica 3 anni rinnovabili.

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione è responsabile del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, individuati d'intesa con le Direzioni dei Distretti Socio Sanitari e negoziati con la Direzione Generale.

Al Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione compete, in particolare:

- la predisposizione della proposta del programma delle attività annuale da inserire nei singoli Piani Attuativi Territoriali dei Distretti e dell'utilizzazione delle risorse disponibili negoziate con la Direzione del Distretto Socio Sanitario, committente nei confronti della Direzione Generale, con la quale negozia le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti;
- Promozione delle attività di monitoraggio e verifica periodiche sulla qualità;

Per l'espletamento delle funzioni e degli obiettivi assegnati al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, il Direttore, si avvale delle figure professionali sanitarie, soprattutto quelle dell'area riabilitativa, ed amministrative necessarie.

Art. 9

Il Comitato di dipartimento

Il Comitato di dipartimento rappresenta, unitamente al Direttore, l'organismo di direzione e coordinamento del dipartimento medesimo ed è presieduto dal Direttore.

Dura in carica tre anni ed è composto, a regime, dai:

- Direttori delle strutture di riabilitazione complesse costituenti il Dipartimento;
- Dirigenti delle strutture semplici di riabilitazione a valenza dipartimentale e non;
- Direttori di Distretto delegati al Tavolo Tecnico

Regionale dalle Conferenze Aziendali dei Distretti SocioSanitari (nominati ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2011 e s.m.i.);

- Direttori Medici delle macrostrutture ospedaliere che comprendono le U.O. di riabilitazione qualora le stesse non siano strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale;
- Coordinatore Socio Sanitario convocato a richiesta;
- Dirigente UVAR convocato a richiesta;
- Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie dell'Area della Riabilitazione;
- n. 2 Dirigenti appartenenti al Dipartimento eletti da tutti i dirigenti che non sono membri di diritto del Comitato;
- n. 2 Dirigenti Medici appartenenti alla rete riabilitativa extra-aziendale (IRCCS, Policlinici Universitari, Strutture Riabilitative Private accreditate) convocati a richiesta;
- Referente del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo del Dipartimento eletto da tutti i coordinatori appartenenti al comparto assegnati al dipartimento.

Le convocazioni del Comitato, con l'ordine del giorno, sono inviate per opportuna informazione al Direttore Sanitario aziendale che ha facoltà di partecipare alle riunioni o in prima persona o tramite un proprio delegato.

Il Comitato può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e delibera con la maggioranza dei voti espressi. A parità di voto prevale il voto del direttore di dipartimento.

La seduta del Comitato è valida se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni del Comitato sono valide, e pubblicate, se adottate a maggioranza.

In caso di impossibilità di procedere a votazione, il Direttore assume direttamente le decisioni necessarie, motivandole e assumendone le responsabilità.

Il Comitato è integrato a livello consultivo, nelle sedute in cui siano all'esame problematiche inerenti i rapporti con il territorio, da un rappresentante designato dai medici convenzionati che operano nel territorio (per l'azienda ospedaliera il territorio è quello dell'Azienda Sanitaria dove è collocata).

Il Comitato assume decisioni, nel rispetto delle direttive della direzione generale, sui seguenti argomenti:

- piano annuale delle attività;
- valuta, fornendo il proprio parere, le proposte del Direttore del Dipartimento, per l'utilizzazione degli spazi, attrezzature, orari delle attività e quindi del personale, le richieste dei beni e dei servizi, i programmi di formazione e aggiornamento, lo sviluppo di nuove attività, di riordino o di cessazione;
- sperimentazione ed adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del dipartimento per raggiungere il miglior servizio al costo più contenuto;
- coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;
- miglioramento dei livelli di umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno delle strutture del dipartimento;
- stabilisce i modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza fornita;
- propone i piani di aggiornamento e riqualificazione del personale, programma e coordina le attività didattiche, di ricerca scientifica e di educazione sanitaria;
- valuta, altresì, ogni altra proposta o argomento che gli venga sottoposto dal Responsabile del dipartimento o dai singoli appartenenti al dipartimento stesso, in relazione ai problemi o eventi di particolare importanza.

Art. 10

Integrazione con le Strutture Sanitarie e Sociali Aziendali e Extra-Aziendali

L'attività del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione si esplica attraverso una stretta interrelazione con le Strutture Aziendali, la cui attività maggiormente interagisce si integra con la stessa, in modo da poter individuare le specifiche competenze, le aree di integrazione, le risorse da utilizzare in relazione ai fabbisogni dell'utenza, nonché le

opportune modalità di verifica e controllo delle attività.

Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione progetta in modo condiviso e applica i protocolli ed i percorsi diagnostico-terapeutici idonei ad assicurare una risposta globale ed efficace alle richieste del cittadino utente.

Attraverso i protocolli diagnostico-terapeutici vengono fornite indicazioni di comportamento a cui gli operatori sanitari devono far riferimento.

Con la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici vengono individuati e sviluppati gli interventi essenziali di cura della patologia con l'individuazione della tempistica delle attività necessarie, degli operatori chiamati ad erogarle e dei luoghi di erogazioni delle prestazioni.

In particolare, occorre assicurare rapporti di collaborazione con le seguenti strutture aziendali, di concerto con i Distretti Socio-Sanitari e con i Presidi ospedalieri:

- Aree Aziendali di supporto Tecnico e Amministrativo;
- Servizi di statistica ed Epidemiologia;
- Controllo di Gestione.

Gli interventi del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione vanno inoltre integrati con gli Enti Locali nel settore dell'integrazione, con le modalità e i contenuti nei Piani di Zona gestiti dai singoli Distretti SocioSanitari, in modo da orientare gli stessi piani alla più ampia omogeneità.

Vanno altresì istituiti rapporti di collaborazione con tutte le associazioni di volontariato nel campo dell'assistenza ai disabili esplicate nel territorio aziendale.

Quest'ultimo passaggio è condizionato agli strumenti previsti dall'art. 6 della L.R. 25/2006 "*La partecipazione democratica dei cittadini*" che al comma 1 prevede l'istituzione del Comitato Consultivo Misto Aziendale (CCM) e al comma 5 ne stabilisce il funzionamento attraverso l'organizzazione ed i compiti.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 marzo 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 23

“Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”⁽¹⁾.

(Testo coordinato con le modifiche apportate con le leggi regionali 4 dicembre 2012, n. 35 e 5 febbraio 2013, n. 6)

TITOLO I

Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti

Capo I

Finalità e disposizioni generali, obiettivi e rinvii

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, disciplina gli indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine di:

- a) migliorare l'efficienza e l'adeguatezza⁽²⁾ complessiva del sistema distributivo;
- b) favorire il contenimento dei prezzi;
- c) garantire il servizio;
- d) incrementare anche qualitativamente i servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.
- d bis) promuovere la diffusione dei carburanti eco-compatibili⁽³⁾.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 81, Legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, le procedure previste dalla presente legge e gli effetti amministrativi rivenienti dalla stessa sono immediatamente applicabili ed efficaci in tutte quelle materie per le quali non si rinvia esplicitamente all'emanazione dei regolamenti.

⁽²⁾ Parole inserite dall'art. 1, c. 1, lettera a), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³⁾ lettera inserita dall'art. 1, c. 1, lettera b), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Art. 2

Articolazione dell'intervento regionale

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall'ente proprietario della strada, l'attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti attuativi:⁽⁴⁾

a) rete stradale ordinaria contenente:

- 1) semplificazione delle procedure per l'apertura e modifica degli impianti;
- 2) definizioni delle zone omogenee comunali e indici di edificabilità;
- 3) definizione delle tipologie, dei requisiti tecnici e delle aree per la realizzazione degli impianti;⁽⁵⁾
- 4) criteri d'incompatibilità degli impianti;
- 5) determinazione orario omogeneo regionale;⁽⁶⁾
- 6) sviluppo delle attività commerciali integrative sugli impianti;
- 7) funzionamento del sistema informativo regionale della rete distributiva dei carburanti;
- [8] costituzione Commissione consultiva regionale carburanti;⁽⁷⁾
- 9) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla presente legge.

b) rete autostradale e raccordi autostradali contenente:

- 1) requisiti, modalità e procedure per il rilascio delle concessioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori, delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.⁽⁸⁾

⁽⁴⁾ Alinea sostituita dall'art. 2, c.1, lettera a), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽⁵⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, c.1, lettera b), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽⁶⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, c.1, lettera c), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽⁷⁾ Numero abrogato dall'art. 2, c.1, lettera d), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽⁸⁾ Parole sostituite dall'art. 2, c.1, lettera e), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Capo II

Disposizioni riguardanti gli impianti

Art. 3

Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).⁽⁹⁾

2. Lo Sportello unico attività produttive (SUAP) è competente alla procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzativo unico (PAU), nel rispetto della presente legge, che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.⁽¹⁰⁾

3. I Comuni, entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

[4. Nei Comuni in cui è istituito e operante lo Sportello unico, lo stesso è competente alla procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni e altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto, nel rispetto della presente legge.]⁽¹¹⁾

⁽⁹⁾ Comma così sostituito dall'art.3, c.1, lettera a), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35. Il testo originario del comma era così formulato: "1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, per le modifiche o l'ammodernamento degli stessi, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a)."

⁽¹⁰⁾ Comma così sostituito dall'art.3, c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35. Il testo originario del comma era così formulato: "2. Il Comune rilascia il titolo edilizio in maniera contestuale o successiva all'autorizzazione che deve essere inviata in copia al Servizio regionale carburanti."

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dall'art.3, c.1, lettera c) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Art. 4

Tipologie e attività commerciali integrative

1. Tutti i nuovi impianti devono essere di benzina, gasolio e di un prodotto eco-compatibile gpl o metano, così come previsto dall'articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni. Gli impianti possono inoltre essere dotati degli altri carburanti in commercio: idrogeno, miscele di metano-idrogeno, bio-carburanti, altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e ogni altro sistema di alimentazione (colonnine per veicoli elettrici).⁽¹²⁾

1 bis. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-payment e, all'interno dei centri abitati, devono inoltre garantire il servizio assistito.⁽¹³⁾

2. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, aut parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in deroga alle norme di programmazione di settore. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati.⁽¹⁴⁾

⁽¹²⁾ Comma così sostituito dall'art.4, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽¹³⁾ Comma inserito dall'art.4, c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35 e così modificato dall'art. 5, c.1, della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6.

⁽¹⁴⁾ Comma così sostituito dall'art.4, c.1, lettera c) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

3. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal comma 2 devono contenere l'esplicita dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburante, [non possono essere cedute a terzi autonomamente]⁽¹⁵⁾ e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

3 bis. Il regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), può prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento circa la dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza) per la tutela delle persone e degli utenti, nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.⁽¹⁶⁾

4. Gli impianti possono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario e autorizzati esclusivamente alle condizioni e prescrizioni disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza.

[5. Possono essere autorizzati impianti monocarburanti di metano autotrazione secondo i criteri e parametri che saranno definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).]⁽¹⁷⁾

Art. 5

Modifica e ristrutturazione degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) la variazione del numero di colonnine;
 - b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 - c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
 - d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;

⁽¹⁵⁾ Parole soppresse dall'art.4, c.1, lettera d) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35..

⁽¹⁶⁾ Comma inserito dall'art.4, c.1, lettera e) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽¹⁷⁾ Comma abrogato dall'art.4, c.1, lettera f) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

- e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
- g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).⁽¹⁸⁾

[3. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici.]⁽¹⁹⁾

[4. Le modifiche di cui al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.]⁽²⁰⁾

5. La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del fuoco (V.V.F.), all'Ufficio tecnico delle dogane.⁽²¹⁾

⁽¹⁸⁾ Comma così sostituito dall'art.5, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ Commi abrogati dall'art.5, c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35..

⁽²¹⁾ Parole sostituite dalla'art.5, c.1, lett. c) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

[Art. 6 ⁽²²⁾*Impianti stagionali.*

1. Gli impianti, situati nelle località caratterizzate da turismo stagionale per un determinato periodo dell'anno, possono acquisire la qualifica di stagionali, previa richiesta al Comune competente da parte del titolare dell'impianto.

2. Il Comune autorizza l'esercizio nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi per anno obbligando il titolare dell'impianto a osservare gli orari e le turnazioni stabilite per gli altri impianti esistenti nel territorio comunale.

3. Il Comune autorizza altresì l'esercizio di nuovi impianti nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, lettera a).]

Capo III

*Impianti autostradali, impianti a uso privato
e contenitori-distributori rimovibili,
impianti marini e impianti di pubblica utilità
in aree svantaggiate⁽²³⁾*

[Art. 7

Rete degli impianti gpl e metano autotrazione

1. Al fine di evitare concentrazioni geografiche e per favorire un'equa distribuzione dei prodotti gpl e metano autotrazione sul territorio regionale, ferme restando le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, anche gli impianti esistenti sui quali s'intende installare il gpl e il gas metano per autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).]⁽²⁴⁾

⁽²²⁾ Articolo abrogato dall'art. 6 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽²³⁾ Titolo così sostituito dall'art. 7 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽²⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 8 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Art. 8

Impianti autostradali

1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto, le concessioni sono rilasciate direttamente dalla Regione, nel quadro della programmazione territoriale regionale, alle condizioni così come definite nel regolamento di cui all'articolo 2, lettera b).

Art. 9

*Impianti di distribuzione a uso privato
e contenitori-distributori rimovibili*

1. L'installazione e l'esercizio di impianti fissi di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).⁽²⁵⁾

1. bis. L'installazione di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria "C" di cui ai decreti del Ministro dell'interno 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rinnovabili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,

⁽²⁵⁾ Comma così sostituito dall'art.9, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), inerenti il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto è consentita previa comunicazione al comune. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.⁽²⁶⁾

2. I titolari di impianti esistenti e sprovvisti della prevista autorizzazione comunale devono fare richiesta di regolarizzazione amministrativa entro novanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purché con esso compatibili.

Art. 10 *Impianti marini*

1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesca sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale in deroga ai requisiti di cui all'articolo 4⁽²⁷⁾.

2. Gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e pertanto devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.

[3. Non è consentita la concessione per nuovi impianti SA (Schiavi Accise) qualora nel porto siano installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel biennio solare precedente.]⁽²⁸⁾

Art. 11 *Autorizzazione al prelievo di carburanti*

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.

⁽²⁶⁾ Comma inserito dall'art. 9, c. 1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35..

⁽²⁷⁾ Parole sostituite dall'art. 10, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽²⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 10, c. 1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo⁽²⁹⁾ di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 12 *Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate*

1. Sono ritenuti di pubblica utilità:
a) l'impianto ubicato in un Comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per uso autotrazione;
b) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune.

2. Il Comune, per esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta incompatibile.

Capo IV *Sospensione, decadenza, trasferimento titolarità*

Art. 13 *Sospensione dell'esercizio*

1. I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione.

⁽²⁹⁾ Parole sostituite dall'art. 11, c. 1, della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

3. Il Comune, su motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori dodici mesi⁽³⁰⁾. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di cui all'articolo 14.

4. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.

Art. 14

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.

2. L'autorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:

- a) non rispetti il termine previsto dall'articolo 18;
- b) non rispetti i termini accordati per la sospensione dell'esercizio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13;
- c) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.
- c bis) rifornisce da un impianto marino il carburante a veicoli stradali; (31)
- c ter) rifornisce da un impianto ad uso privato il carburante a terzi. (32)

Art. 15

Trasferimento della titolarità

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione all'Ufficio delle dogane e al Comando provinciale VV. F.⁽³³⁾.

⁽³⁰⁾ Parole sostituite dall'art. 12, della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³¹⁾ Comma aggiunto dall'art.13, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³²⁾ Comma aggiunto dall'art.13, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³³⁾ Parole sostituite dall'art. 14, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

2. Il Comune: verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento della titolarità (34) delle attrezzature; accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.

Capo V

Collaudo, impianto ed esercizio provvisorio, termine esecuzione lavori

Art. 16

Collaudo

1. I nuovi impianti [e le modifiche apportate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f),]⁽³⁴⁾ non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita Commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VV.F, dell'Ufficio delle dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL, competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata da un funzionario regionale della posizione organizzativa carburanti.⁽³⁵⁾

3. Ai singoli componenti la Commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a). Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.

Art. 17

Impianto ed esercizio provvisorio

1. Il Comune, su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 2, lett. a).⁽³⁶⁾

⁽³⁴⁾ Parole soppresse dall'art. 15, c. 1, lettera a) della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, c. 1, lettera b) della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35

⁽³⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 16, c. 1, lettera a) della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

[2. La domanda è presentata al Comune competente, unitamente a una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici. Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione dei prodotti gpl e metano.](³⁷)

Art. 18

Termine per ultimazione dei lavori

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f), devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni(³⁸) dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici(³⁹), ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.

3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.

Capo VI

Sistema informativo e Osservatorio, sanzioni(⁴⁰)

Art. 19

Sistema informativo e Osservatorio

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e promuove un'attività permanente di ana-

(³⁷) Comma abrogato dall'art. 16, c. 1, lettera b) della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(³⁸) Parole sostituite dall'art. 17, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(³⁹) Parola sostituita dall'art. 17, c. 1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(⁴⁰) Titolo così sostituito dall'art. 18 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

lisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto del quadro economico regionale, nazionale e internazionale, mediante l'istituzione, nell'ambito della struttura competente, dell'Osservatorio regionale che si raccorda con gli altri sistemi informativi regionali e l'Osservatorio nazionale per concorrere:

- a) alla programmazione regionale nel settore;
- b) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

2. I Comuni, i titolari delle autorizzazioni, i gestori, i Comandi provinciali VV.F(⁴¹), l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), le Province e l'Ufficio delle dogane(⁴²) trasmettono alla Regione i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.

3. L'Osservatorio regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di tali dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti d'informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.

4. L'Osservatorio regionale si raccorda [con la Commissione consultiva regionale carburanti](⁴³) e con l'Osservatorio nazionale quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 20

Sanzioni amministrative

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.

(⁴¹) Acronimo così sostituito dall'art. 19, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(⁴²) Acronimo così sostituito dall'art. 19, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(⁴³) Parole soppresse dall'art. 19, c. 1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata dell'impianto.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500 colui che:

- a) omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante;
- b) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche / ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;
- c) omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;
- d) non si attiene a quanto disposto dall'articolo 22;
- e) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;
- f) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;
- g) rifornisce carburante ad autovetture da un impianto per unità da diporto.

4. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.

5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

[Art. 21

Commissione consultiva regionale carburanti

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione consultiva regionale carburanti, nella quale sono chiamati a farne parte componenti in rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria, con compiti di analisi e formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

2. La composizione, il funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso e/o indennità.^[44]

TITOLO II

Disposizioni finali

Capo I

Stato di conservazione degli impianti, vigilanza e controllo, norme transitorie, abrogazione di norme

Art. 22

Stato di conservazione degli impianti

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e per l'automobilista.

Art. 23

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

^[44] Articolo abrogato dall'art.20 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, previa diffida nei confronti dei Comuni, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 24

Norme transitorie e finali

1. Le norme contenute nella presente legge sono applicabili anche alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).

2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2 restano in vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 19 febbraio 1999, n. 35 e Delib.G.R. 19 gennaio 2000, n. 11(allegata).

3. La Commissione consultiva regionale carburanti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13 (Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative) continua a operare fino alla nomina della nuova Commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge.

Art. 25

Abrogazione di norme

1. Con l'emanazione dei regolamenti di cui

all'articolo 2 s'intendono abrogate tutte le precedenti leggi regionali in materia e in particolare:

- a) L.R. 23 maggio 1980, n. 49 (Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione);
- b) L.R. 30 maggio 1985, n. 50 (Modifica alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49);
- c) L.R. 20 aprile 1990, n. 13 (Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative);
- d) L.R. 1° settembre 1993, n. 20 (Modifica alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 13).

Art. 25 bis (45)

Decorrenza dei termini e disposizioni attuative

1. Le norme contenute nel regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria), restano in vigore per quanto non in contrasto con le disposizioni previste all'articolo 83 bis, comma 17, del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e s.m.i.

2. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto presentate prima della data di entrata in vigore del presente articolo sono esaminate e decise sulla base delle disposizioni vigenti al momento della presentazione.

3. Sono fatti salvi gli effetti di sentenze e decisioni di organi giurisdizionali divenute inoppugnabili in materia di impianti di distribuzione carburanti.

⁽⁴⁵⁾ Articolo aggiunto dall'art.21 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Il presente testo coordinato non costituisce testo ufficiale della legge, per il quale si rimanda alle leggi regionali 23/2004, 35/2012 e 6/2013, pubblicate, rispettivamente, nei Bollettini ufficiali della Regione Puglia nn. 148 del 14 dicembre 2004, 177 del 7 dicembre 2012 e 18 del 5 febbraio 2013.

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 33

“Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”⁽¹⁾

(Testo coordinato con le modifiche apportate con Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità⁽²⁾

1. La Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.

2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutte le cittadine⁽³⁾ e tutti i cittadini mediante:

- a) il coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello sport e di tutte le attività motorie in tutte le variegate molteplici espressioni, favorendone l'integrazione con interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, ambientali, sanitarie, alla promozione dell'associazionismo e miranti all'inclusione sociale e alle politiche sociali in genere;
- b) un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano e accessibile agli sportivi disabili.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Titolo sostituito dall'art.1 della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32

⁽²⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 2, lettera a) della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

⁽³⁾ Parole aggiunte dall'art.2, lettera b) della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

⁽⁴⁾ Parole aggiunte dall'art. 2, lettera c) della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

3. A tal fine la Regione:

- a) promuove l'attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e successive modificazioni;
- b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo e della loro piena fruibilità da parte degli sportivi disabili;⁽⁵⁾
- c) incentiva l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili;
- d) promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
- e) favorisce, anche con direttive emanate dalla Giunta regionale, l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche e culturali, economiche e i relativi interventi in materia di infrastrutture e urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilità e il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
- f) promuove la diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sostenendo la cultura dell'attività motorio-ricreativa in accordo con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca⁽⁶⁾ - Ufficio scolastico regionale, gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e/o dal CIP⁽⁷⁾, il Comitato italiano paraolimpico (CIP) e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP⁽⁸⁾, incentivando il rap-

⁽⁵⁾ Parole aggiunte dall'art. 2, lettera d) della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

⁽⁶⁾ Parole sostituite dall'art. 2, lettera e),c. 1) della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Parole inserite dall'art. 2, lettera e),c. 2) della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

porto con le associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla lettera a) operanti nel territorio;

- g) sostiene, anche attraverso specifici finanziamenti, l'attività sportiva negli istituti penali per i minorenni della Regione, nonché progetti di inserimento sportivo per i minori a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale, al fine di favorire il loro recupero e positivo reinserimento sociale in collaborazione con il Centro giustizia minorile per la Puglia e gli enti locali;
- h) favorisce la ricerca scientifica e tecnologica sullo sport;
- i) garantisce ai disabili l'accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel limite delle singole capacità, e ciò insieme a tutti gli altri alunni.
- i bis) promuove progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con priorità per quelli della scuola primaria finalizzati a trasmettere nuovi modelli di stile di vita, favorire l'attività fisica, correggere abitudini alimentari sbagliate;⁽⁹⁾

4. Pur riconoscendo alle attività sportive svolte in ambito professionistico un ruolo promozionale e trainante soprattutto per le fasce giovanili, le stesse sono escluse dai benefici della presente legge.⁽¹⁰⁾

Art. 1 bis⁽¹¹⁾

Definizioni e acronimi

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) sport: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, l'espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo

⁽⁹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 2, lettera f), della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

⁽¹⁰⁾ Comma così sostituito dall'art.2, lettera g), della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

⁽¹¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, c.1 della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32.

delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;

- b) attività fisica: l'esercizio della pratica motorio-sportiva, distinto in:
 - 1) attività agonistica, quale modalità di esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche inserita in un sistema organizzato per il perseguimento di un risultato sportivo, attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia;
 - 2) attività amatoriale, quale modalità d'esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche non inserita in un sistema organizzato, finalizzata al miglioramento del proprio stato di benessere, attraverso qualsiasi espressione della pratica sportiva;
- c) impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all'aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;
- d) area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;
- e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili: attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.

2. Ai fini della comprensione degli acronimi utilizzati si danno le seguenti definizioni:

- a) CONI: Comitato olimpico nazionale italiano;
- b) CIP: Comitato italiano paraolimpico;
- c) FSN: Federazioni sportive nazionali;
- d) EPS: Enti di promozione sportiva;
- e) DSA: Discipline sportive associate;
- f) MIUR: Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
- g) USR: Ufficio scolastico regionale.

Art. 2

Funzioni della Regione⁽¹²⁾

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) organizzazione, promozione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche[, convegni, seminari,]⁽¹³⁾ costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, anche in collaborazione con enti locali, CONI, e/o dal CIP⁽¹⁴⁾, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline associate, associazioni benemerite⁽¹⁵⁾ riconosciuti dal CONI, MIUR - USR⁽¹⁶⁾, università e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica;
- b) programmazione regionale, a esclusione delle strutture sportive scolastiche, degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata, la distribuzione equilibrata della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento, l'adeguamento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti e il loro pieno utilizzo;
- c) incentivazione dell'accesso al credito, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito, per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti, spazi e attrezzature sportive;
- d) promozione, nel rispetto delle pari opportunità, dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, nonché dei minori a rischio di

devianza e/o già entrati nel circuito penale, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani, degli immigrati e dei soggetti con disabilità e di quelli⁽¹⁷⁾ più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP,⁽¹⁸⁾ MIUR - USR⁽¹⁹⁾, il Centro giustizia minorile per la Puglia, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o⁽²⁰⁾ il CIP;

- e) formazione e qualificazione degli operatori;
- f) tutela dei cittadini che praticano lo sport e le attività motorie, anche definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività;
- g) tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica e non agonistica, istituendo il libretto sanitario dello sportivo;
- h) promozione, nel rispetto delle pari opportunità, di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, nonché quale opportunità educativa per i minori a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale, anche con la concessione di un servizio, denominato "Servizio buoni sport". Lo stesso beneficio viene assicurato per la copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle famiglie in condizioni di disagio economico per consentire ai figli minori, alle persone disabili⁽²¹⁾, agli anziani e agli immigrati di praticare l'atti-

⁽¹²⁾ Rubrica così sostituita dall'art.4, c. 1, lettera a) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽¹³⁾ Parole soppresse dall'art. 4 c. 1, lettera b), p.2) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽¹⁴⁾ Parole sostituite dall'art. 4, c. 1, lettera b), p.4) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽¹⁵⁾ Parole inserite dall'art. 4, c. 1, lettera b), p.3) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽¹⁶⁾ Parole sostituite dall'art.4, c. 1, lettera b), p.1) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽¹⁷⁾ Parole inserite dall'art. 4, c. 1, lettera c), p.1) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽¹⁸⁾ Parole inserite dall'art. 4, c. 1, lettera c), p.3) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽¹⁹⁾ Parole sostituite dall'art. 4, c. 1, lettera c), p.2) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽²⁰⁾ Parole inserite dall'art. 4, c. 1, lettera c), p.4) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽²¹⁾ Parole sostituite dall'art. 4, c. 1, lettera d) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

- vità sportiva ed è fruibile presso strutture qualificate ai sensi della presente legge e gestite da soggetti pubblici e/o privati⁽²²⁾;
- i) la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti adulti e minori, attraverso il coordinamento con le politiche sociali integrate;
- i bis) organizzazione diretta di convegni e seminari;⁽²³⁾
- i ter) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate a favorire le pari opportunità nello sport per tutte le categorie di persone soggette a disagio, svantaggio o qualsivoglia forma di discriminazione sociale o sessuale o con diverse disabilità.⁽²⁴⁾

[2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito della propria programmazione e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.]⁽²⁵⁾

[3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma triennale di cui al titolo II, articolo 7, concernente la costruzione, l'adeguamento, la riconversione, l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle sedi, delle infrastrutture e delle attrezzature.]⁽²⁶⁾

4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate anche tramite convenzione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, il MIUR - USR, le università pugliesi, il Centro giustizia minorile per la Puglia, le FSN, le DSA, le associazioni benemerite e gli EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP attraverso:

- 1) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello

⁽²²⁾ Vedi anche la Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1064 e la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 724

⁽²³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 4, c. 1, lettera e) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽²⁴⁾ Lettera aggiunta dall'art. 4, c. 1, lettera e) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽²⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 4, c. 1, lettera f) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽²⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 4, c. 1, lettera f) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

almeno regionale, nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili con deficit mentale, fisico o sensoriale;

- 2) la promozione, anche nell'ambito di progetti di educazione alla legalità per minori a rischio, di campagne d'informazione per la diffusione della cultura sportiva, il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini, nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.⁽²⁷⁾

5. Le funzioni di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 sono realizzate in sede di attuazione del Piano socio-sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo la struttura degli Assessorati regionali alla solidarietà e alle politiche della salute. In dette direttive deve essere prevista anche la modalità di esenzione dalle spese per le visite medico-sportive obbligatorie relative allo svolgimento di attività agonistica e alla certificazione per lo svolgimento di attività non agonistica. Devono essere previste, altresì, le modalità di concessione da parte dei Comuni del "Servizio buoni sport".

Art. 2 bis⁽²⁸⁾

Programmazione regionale

1. La Giunta regionale definisce, con cadenza triennale ed entro il semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato "Linee guida per lo sport".

2. Le linee guida per lo sport definiscono:
- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
- b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- c) i criteri per l'individuazione delle priorità da attuare nel programma operativo annuale degli interventi di cui al comma 4.

⁽²⁷⁾ Comma sostituito dall'art. 4, c. 1, lettera g) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽²⁸⁾ Articolo aggiunto dall'art. 5, c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva le linee guida per lo sport entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. Nell'ambito delle linee guida triennali la Giunta regionale approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, i programmi operativi annuali degli interventi in materia di sport, nei quali vengono individuati:

- a) i soggetti destinatari delle provvidenze;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

Art. 3⁽²⁹⁾

Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:

- a) programmazione e coordinamento istituzionale e associativo, istituendo a tal fine sedi di confronto tra i comuni, le organizzazioni sportive e i soggetti pubblici e privati interessati denominati "Forum provinciali";
- b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI e/o del CIP, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva aventi valenza propositiva per l'elaborazione del programma operativo annuale, di cui al Titolo II, articolo 7, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla Giunta regionale;
- c) elaborazione ed eventuale finanziamento dei progetti relativi a impianti sovramunicipali, in attuazione delle linee guida per lo sport.

2. Alle Province è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 10."

⁽²⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 6, c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

Art. 3 bis⁽³⁰⁾

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni:
 - a) svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla presente legge;
 - b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica e gli spazi sportivi.
2. Ai Comuni è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 10.

Art. 4

Monitoraggio e ricerca - Osservatorio⁽³¹⁾⁽³²⁾

1. La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema sportivo regionale", in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e/o dal CIP⁽³³⁾, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP⁽³⁴⁾ e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti e agli operatori del settore curandone la divulgazione e la messa in rete.

2. I soggetti destinatari di contributi e⁽³⁵⁾ di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di Osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

⁽³⁰⁾ Articolo aggiunto dall'art. 7, c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.,32.

⁽³¹⁾ Rubrica modificata dall'art. 8 c. 1, lettera a), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32

⁽³²⁾ Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 1° marzo 2011, n. 334.(Allegata)

⁽³³⁾ Parole inserite dall'art. 8 c. 1, lettera b), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32

⁽³⁴⁾ Parole inserite dall'art. 8 c. 1, lettera b), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32

⁽³⁵⁾ Parole inserite dall'art. 8 c. 1, lettera c), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di agenzie regionali, società in house o enti pubblici.⁽³⁶⁾

Art. 5 *Formazione*

1. La Regione, con regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con il supporto delle strutture universitarie e di ricerca scientifica, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive e previa concertazione con la Consulta regionale dello sport, individua la figura e i profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e all'attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.⁽³⁷⁾

2. La Regione favorisce altresì, nell'ambito delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate a elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.

Art. 6 *Consulta regionale dello sport*

1. La Regione istituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva e propositiva per le attività della Giunta regionale oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.

2. La Consulta si avvale delle risultanze della funzione⁽³⁸⁾ dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.

⁽³⁶⁾ Comma sostituito dall'art. 8 c. 1, lettera d), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽³⁷⁾ Comma sostituito dall'art. 9 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽³⁸⁾ Parole sostituite dall'art. 10 c. 1, lettera a), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32

3. La composizione della Consulta deve prevedere la presenza dei rappresentanti degli enti locali, del CONI regionale, del CIP, di una rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, della Federazione medico-sportiva italiana; e⁽³⁹⁾ delle discipline sportive associate;⁽⁴⁰⁾ delle associazioni benemerite, e⁽⁴¹⁾ degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP⁽⁴²⁾, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, del MIUR - USR⁽⁴³⁾, delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, del Centro giustizia minorile per la Puglia, di quelle universitarie operanti in materia sportiva, [dell'Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI)]⁽⁴⁴⁾ e degli enti sportivi delle [altre]⁽⁴⁵⁾ confessioni religiose.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito; ai componenti che risiedono fuori dalla sede dei lavori della Consulta compete il rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle disposizioni regionali in materia di trattamento di trasferta per i dipendenti del comparto della Regione.⁽⁴⁶⁾

5. La definizione della composizione e le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 6 bis⁽⁴⁷⁾ *Procedure ad evidenza pubblica*

1. I contributi e i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in favore dei beneficiari a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

⁽³⁹⁾ Parola sostituita dall'art. 10 c. 1, lettera b), p. 1) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴⁰⁾ Punteggiatura sostituita dall'art. 10 c. 1, lettera b), p. 2) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴¹⁾ Parola sostituita dall'art. 10 c. 1, lettera b), p. 3) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴²⁾ Parole inserite dall'art. 10 c. 1, lettera b), p. 4) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴³⁾ Parole sostituite dall'art. 10 c. 1, lettera b), p. 5) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴⁴⁾ Parole soppresse dall'art. 10 c. 1, lettera b), p. 6) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴⁵⁾ Parola soppressa dall'art. 10 c. 1, lettera b), p. 7) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴⁶⁾ Comma sostituito dall'art. 10 c. 1, lettera c), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴⁷⁾ Articolo inserito dall'art. 11 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

TITOLO II

Interventi per l'impiantistica

Art. 7

Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi⁽⁴⁸⁾⁽⁴⁹⁾

1. Per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con il supporto tecnico del CONI e del CIP per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382), approva il programma triennale per l'impiantistica sportiva e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive.

2. Nel caso di inadempienza da parte di una Provincia in ordine a quanto indicato alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 3, la Regione, previa messa in mora, nell'esercizio dei poteri di surroga, provvede direttamente.

Art. 8

Contributi regionali⁽⁵⁰⁾

1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ogni anno, in conto capitale o, ove stipulate le convenzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2⁽⁵¹⁾ in conto interesse, per la costruzione, l'eliminazione delle barriere architettoniche⁽⁵²⁾, il completamento, l'ampliamento e il

⁽⁴⁸⁾ Articolo sostituito dall'art. 12, c. 1 della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁴⁹⁾ Con Delib.G.R. 18 settembre 2007, n. 1476 è stato approvato il piano annuale per l'impiantistica e gli spazi sportivi, relativo all'anno 2007, ai sensi del presente articolo. Vedi anche la Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1083, la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 723 e la Delib.C.R. 30 maggio 2012, n. 93.

⁽⁵⁰⁾ Con Delib.G.R. 18 settembre 2007, n. 1476 è stato approvato il piano annuale per l'impiantistica e gli spazi sportivi, relativo all'anno 2007, ai sensi del presente articolo. Vedi anche la Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1083, la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 723 e la Delib.C.R. 30 maggio 2012, n. 93.

⁽⁵¹⁾ Parole inserite dall'art. 13 c. 1, lettera a), p. 1) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁵²⁾ Parole inserite dall'art. 13 c. 1, lettera a), p. 2) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale di cui all'articolo 7, comma 1, ai seguenti soggetti:

- a) enti locali;
- b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;⁽⁵³⁾
- c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della L. n. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP⁽⁵⁴⁾ e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- d) associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;⁽⁵⁵⁾
- e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;
- f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.
- f bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n.39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.⁽⁵⁶⁾

⁽⁵³⁾ Lettera sostituita dall'art. 13 c. 1, lettera a), p. 3) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁵⁴⁾ Parole inserite dall'art. 13 c. 1, lettera a), p. 4) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁵⁵⁾ Parole aggiunte dall'art. 13 c. 1, lettera a), p. 5) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁵⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 13 c. 1, lettera a), p. 6) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

[2. Le risorse stanziare ogni anno sull'apposito capitolo del bilancio regionale sono ripartite per il 65 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 e per il restante 35 per cento tra tutti gli altri soggetti.](⁵⁷)

[3. I contributi in conto capitale sono concessi ai soggetti di cui alla lettera a) nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile; ai soggetti di cui alle restanti lettere nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque con un tetto massimo di euro 150 mila.](⁵⁸)

4. Per quanto attiene al contributo in conto interessi, la Regione provvede con successivi atti alla stipula di convenzioni con appositi istituti di credito. Le modalità di concessione dei benefici finanziari sono indicate negli atti di convenzione suddetti.

5. I progetti ammessi a contributo devono acquisire il parere tecnico-sportivo del CONI reso ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 526 (Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti e accessori), e successive modificazioni e dal CIP per quanto di competenza.⁽⁵⁹⁾

6. Le Province, secondo le direttive emanate dalla Regione in materia, assegnano i contributi sulla base di apposite graduatorie provinciali.

7. I contributi regionali di cui al presente articolo richiesti dalle Province sono assegnati dalla Regione sulla base di apposita graduatoria regionale secondo le direttive di cui al comma 6.

8. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti del tetto del costo globale dell'opera, con le altre provvidenze provenienti da altri soggetti pubblici o privati.

⁽⁵⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 13 c. 1, lettera b), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁵⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 13 c. 1, lettera b), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁵⁹⁾ Parole inserite dall'art. 13 c. 1, lettera c), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

9. Gli impianti sportivi ammessi a contributo sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale e, pertanto, l'ammissione a finanziamento equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme per l'espropriazione per pubblica utilità) e al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.⁽⁶⁰⁾

Art. 9

Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive⁽⁶¹⁾⁽⁶²⁾

1. Per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili, la Regione concede ogni anno contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 8, nella misura indicata nei programmi operativi annuali di cui all'articolo 7.

Art. 10

Tutela dei praticanti

1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura. Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.⁽⁶³⁾

⁽⁶⁰⁾ Comma sostituito dall'art. 13 c. 1, lettera cd, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32

⁽⁶¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 14 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁶²⁾ Vedi anche la Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1064 e la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 724.

⁽⁶³⁾ Parole aggiunte dall'art. 15 c. 1, lettera a), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 stipula⁽⁶⁴⁾ con la struttura sportiva un regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente.

3. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito o oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2.

4. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)⁽⁶⁵⁾, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge nella quale⁽⁶⁶⁾ sono attestati:

- a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un responsabile tecnico⁽⁶⁷⁾ di cui al comma 1 e il rispetto dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
- b) lo standard adottato ai sensi del comma 3.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- b) le attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP⁽⁶⁸⁾, dalle discipline associate e

dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP⁽⁶⁹⁾, praticate nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e/o dal CIP⁽⁷⁰⁾.

TITOLO III

Interventi per l'associazionismo sportivo e ricreativo

Art. 11

Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo

1. La Regione concede ogni anno contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:

- a) attività sportive dilettantistiche⁽⁷¹⁾;
- b) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali⁽⁷²⁾.

2. I soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono:

- a) associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della L. n. 289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP⁽⁷³⁾ e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni

⁽⁶⁴⁾ Parole sostituite dall'art. 15 c. 1, lettera b), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁶⁵⁾ Parola sostituita dall'art. 15 c. 1, lettera c), p. 1) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁶⁶⁾ Parole sostituite dall'art. 15 c. 1, lettera c), p. 2) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁶⁷⁾ Parole sostituite dall'art. 15 c. 1, lettera c), p. 3) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁶⁸⁾ Parole inserite dall'art. 15 c. 1, lettera d), p. 1) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁶⁹⁾ Parole aggiunte dall'art. 15 c. 1, lettera d), p. 2) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁷⁰⁾ Parole aggiunte dall'art. 15 c. 1, lettera d), p. 3) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁷¹⁾ Vedi anche la Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1064 e la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 724. (allegate)

⁽⁷²⁾ Vedi anche la Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1064 e la Delib.G.R. 28 febbraio 2012, n. 354.(allegate)

⁽⁷³⁾ Parole aggiunte dall'art. 16 c. 1, lettera a), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;⁽⁷⁴⁾

c) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

c bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la l.r. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.⁽⁷⁵⁾

3. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali e le modalità di attuazione.

Art. 12

Tutela della salute - Attività anti-doping

1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione, sensibilizzazione, tutela e controllo della salute nelle attività sportive secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria dell'attività sportive e della lotta contro il doping).

2. Nell'ambito di tale programmazione sono⁽⁷⁶⁾ definite le modalità sulla base delle quali la Regione dispone la revoca dell'assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano tesserati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1 e che ne sia stata riscontrata la responsabilità, a qualsiasi titolo, dalle autorità competenti.

⁽⁷⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 16 c. 1, lettera b), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁷⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 16 c. 1, lettera c), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁷⁶⁾ Parole sostituite dall'art. 17 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

3. Gli enti locali provvedono alla revoca dei contributi eventualmente concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo le stesse modalità fissate dalla Regione.

Art. 13

Integrazione delle politiche di intervento⁽⁷⁷⁾⁽⁷⁸⁾

1. La Regione sostiene, nell'ottica dell'integrazione funzionale delle politiche di intervento, le competizioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale produttive di effetti in termini di promozione territoriale e di creazione di un indotto economico.

Art. 14

Convenzioni Regione - CONI - CIP

1. La Regione stipula con il CONI e il CIP apposite convenzioni dirette a:

- a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
 - b) regolamentare i rapporti relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI;
 - c) collaborare per la programmazione impiantistica e per l'espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti.
- c bis) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di personale dello sport paraolimpico.⁽⁸⁰⁾

Art. 15

Rapporti tra Regione, enti locali, università e istituzioni scolastiche⁽⁸¹⁾

1. La Regione, in accordo programmatico con il MIUR - USR⁽⁸²⁾ per la Puglia, provvede a:

⁽⁷⁷⁾ Articolo sostituito dall'art. 18 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁸⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 19 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁸¹⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 29 dicembre 2011, n. 3042 e la Delib.G.R. 25 settembre 2012, n. 1873.

⁽⁸²⁾ Parole sostituite dall'art. 20 c. 1, lettera a) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

- a) promuovere un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;
- b) incentivare con contributi la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative a esse collegate, anche a carattere nazionale.

2. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Nelle stesse sono disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali.

3. I Comuni e le Province dispongono⁽⁸³⁾ l'utilizzo delle palestre scolastiche anche mediante convenzioni con le istituzioni scolastiche al fine di consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

4. I Comuni e le Province, in accordo con i singoli istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva. In particolare consentono l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità e agevolano l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture stesse.

Art. 16

Convenzione Regione Puglia - Amministrazione penitenziaria - Dipartimento giustizia minorile⁽⁸⁴⁾

1. La Regione, previo protocollo d'intesa da sottoscrivere con il Ministero della giustizia, sti-

⁽⁸³⁾ Parole sostituite dall'art. 20 c. 1, lettera b) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁸⁴⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 febbraio 2011, n. 245.

pula con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro giustizia minorile per la Puglia apposite convenzioni, anche a carattere oneroso, per favorire l'esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e da parte del personale penitenziario e della giustizia minorile.

Art. 17

Convenzioni con le Forze armate e con le Forze dell'ordine

1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell'ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive del personale interessato e, al fine di incentivare un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili, militari e delle attrezzature anche da parte di tutti i cittadini.

TITOLO IV

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici

Art. 18

Ambito di applicazione, finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della L. n. 289/2002, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. L'uso degli impianti sportivi è aperto e accessibile a tutte le cittadine e⁽⁸⁵⁾ tutti i cittadini.

⁽⁸⁵⁾ Parole sostituite dall'art. 21 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

TITOLO IV

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici

Art. 19

Affidamento della gestione

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP⁽⁸⁶⁾, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della L. n. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente titolo.

4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, purché aventi gli stessi requisiti indicati al comma 2.

5. Nell'affidamento della gestione, qualora si tratti di soggetto diverso da quello della gestione precedente, è tenuta in considerazione la garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro.

Art. 20

Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti

1. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli

⁽⁸⁶⁾ Parole inserite dall'art. 22 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
- b) esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;
- e) attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP⁽⁸⁷⁾ e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione della durata della stessa, tengono conto di:

- a) programma di gestione;
- b) programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- c) ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

3. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

4. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.

⁽⁸⁷⁾ Parole inserite dall'art. 23 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

5. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

Art. 20 bis⁽⁸⁸⁾

Adeguamento alle prescrizioni della legge e sanzioni

1. I soggetti destinatari della presente legge si adeguano alle prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 e all'articolo 10 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. In caso di mancato adeguamento, le Province o i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano con formale diffida il termine entro il quale provvedere.

3. In caso di mancato adeguamento entro il termine fissato nella diffida, le Province o i Comuni dispongono la sospensione dell'attività fino all'adempiimento delle prescrizioni di legge.

4. La Provincia o il Comune che ha accertato la difformità degli impianti e delle attrezzature dispone l'applicazione delle sanzioni e ne introita i relativi proventi.

5. L'accertamento della difformità degli impianti e delle attrezzature determina la ulteriore sanzione della revoca e del recupero del contributo eventualmente concesso al titolare degli impianti e delle attrezzature.

6. La revoca e il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione alla data del recupero, sono disposti dall'ente che ha concesso il contributo, su segnalazione della Provincia o del Comune che ha accertato la difformità.

7. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le infrazioni e le relative sanzioni, anche pecuniarie.

⁽⁸⁸⁾ Articolo inserito dall'art. 24 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

Norme transitorie e di prima applicazione

[1. La presente legge esplica i suoi effetti a far tempo dai programmi che si realizzeranno nell'anno 2007. Per quelli che si realizzano nell'anno 2006 si applicano le disposizioni della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione L.R. 21 luglio 1978, n. 32).]⁽⁸⁹⁾

[2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la L.R. n. 32/1985 è abrogata con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.]⁽⁹⁰⁾

[3. Il Comitato regionale dello sport di cui all'articolo 3 della L.R. n. 32/1985 cessa il 1° gennaio 2007.]⁽⁹¹⁾

4. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente comma si adeguano a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 entro il 30 giugno 2013.⁽⁹²⁾

5. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 3 dell'articolo 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla dichiarazione prevista dal comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

[6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 3 dell'articolo 10, coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la

⁽⁸⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 25 c. 1, lettera a) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁹⁰⁾ Comma abrogato dall'art. 25 c. 1, lettera a) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁹¹⁾ Comma abrogato dall'art. 25 c. 1, lettera a) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁹²⁾ Comma sostituito dall'art. 25 c. 1, lettera b) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

dichiarazione prevista dal comma 4, lettera b), del medesimo articolo.]]⁽⁹³⁾

7. Le convenzioni tra gli enti territoriali e i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 19 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza prevista.

[8. La convenzione stipulata tra la Regione Puglia, l'Istituto per il credito sportivo e il CONI per gli interventi in conto interesse, prorogata con la Delib.G.R. 15 marzo 2005, n. 373, resta valida fino alla scadenza prevista del 10 marzo 2007.]]⁽⁹⁴⁾

9. Il comma 6 dell'articolo 18 (Livelli di assistenza) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), resta in vigore fino all'approvazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della presente legge.

⁽⁹³⁾ Comma abrogato dall'art. 25 c. 1, lettera a) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

⁽⁹⁴⁾ Comma abrogato dall'art. 25 c. 1, lettera a) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

Art. 22

Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione

[1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell'applicazione dei programmi delle attività motorie può essere affidata, oltre che a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10, anche a un istruttore che abbia svolto, in strutture sportive, documentata attività professionale per un periodo complessivo di almeno ventiquattro mesi. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono darne atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 4 dell'articolo 21.]]⁽⁹⁵⁾

Art. 23

Norma finanziaria omissis

⁽⁹⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 26 c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.

Il presente testo coordinato non costituisce testo ufficiale della legge, per il quale si rimanda alle leggi regionali 33/2006 e 32/2012, pubblicate, rispettivamente, nei Bollettini ufficiali della Regione Puglia n. 161 *suppl.* del 6 dicembre 2006 e n. 167 del 21 novembre 2012.

Rettifiche

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2013, n. 7

“Norme urgenti in materia socio-assistenziale”

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata sul Burp n. 21 dell' 11.02.2013, oggetto di successiva ripubblicazione sul Burp n. 29 del 22.02.2013, a seguito di verificato errore materiale è necessario apportare la seguente errata corrige:

Le date riportate nel secondo periodo della lettera a), e alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 16 (Attività residenziali extraospedaliere) è correttamente quella del 10 febbraio 2013, in luogo di quella erroneamente riportata del 10 aprile 2013.



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**